



TODOS CABALLEROS

OVVERO MEGLIO UN ASINO VIVO CHE UN DOTTORE MORTO



MA CHI E' L'ASINO IN QUESTO CASO ?

Il TAR Lazio, con sentenza N. 1837/2016, depositata l'8/2/2016, ha ammesso al corso di laurea in medicina e chirurgia dell'anno accademico 2014-2015, anche in sovrannumero, presso le Università di interesse (e senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria) un

gran numero di studenti, avendo ritenuto non sicuramente soddisfatte le garanzie di anonimato delle prove selettive d'ammissione.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA N. 1837 DEPOSITATA L'8/2/2016 ...

N. 01837/2016 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10524 del 2014, proposto da:
..., rappresentato e difeso dagli avv. M.G., B.B., con domicilio eletto presso M.G. in Roma, Via
...;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma La Sapienza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della graduatoria unica nazionale del concorso di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Roma La Sapienza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La controversia in esame attiene alla legittimità del concorso per l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2014/2015, sfociato nella graduatoria unica nazionale pubblicata in data 12 maggio e rettificata il 22 maggio 2014, che vede i ricorrenti collocati in posizione non utile.

In proposito il collegio non ha motivo di discostarsi dai molteplici precedenti, concernenti casi del tutto analoghi, che hanno visto riconosciute le ragioni dei ricorrenti (v. C.S., VI, n.15/2015; Tar Lazio, III bis, n. 6014/2015; C.G.A. n.332/2015).

Nel caso in esame va infatti attribuita rilevanza dirimente alla censura relativa alla violazione dei principi dell'anonimato e della segretezza delle prove concorsuali, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.

Invero la Sezione, dopo un iniziale orientamento sfavorevole, a seguito delle pronunzie dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, che ha ritenuto di qualificare "la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate", si è conformata ai principi di diritto ivi enunciati, recependoli dopo ampio approfondimento nel merito (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681; 18 luglio 2014, n. 7752) nelle successive pronunzie cautelari (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2014, n. 3332) e nella recente sentenza n. 3984 del 10 marzo 2015 in cui, melius re perpensa, il Collegio ha specificato che, "di per sé sola, la circostanza dell'apposizione del "codice a barre" tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica (modalità che, a fronte di centinaia di partecipanti, vale anzi a scongiurare la possibilità di errori ed anzi a garantire che le risposte fornite da un candidato non possano essere "scambiate" con quelle di un altro) non sia tale da integrare la violazione dei principi dell'anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale".

Ciò premesso, con riferimento alle concrete modalità di svolgimento delle prove per l'ammissione al corso di laurea a Medicina e Chirurgia, per l'a.a. 2013/2014 l'effettiva sussistenza dei presupposti tali da integrare, in concreto, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui la recente decisione n.15/2005 del 5.01.2005 del Consiglio di Stato, sez. VI, che ha rammentato come nel caso

specifico proprio l'amministrazione avesse richiesto, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che "nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l'associazione dell'elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato".

Pertanto, essendosi le medesime condizioni verificate anche con riferimento alla graduatoria unica nazionale 2014/2015 – e, in particolare, nel caso in esame – il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullata la graduatoria de qua, nella parte in cui esclude i ricorrenti, con conseguenziale ammissione degli stessi, anche in sovrannumero, al corso di laurea in medicina e chirurgia, presso le Università di interesse, senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria (cfr. T.A.R. Sardegna, n.230/2013; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; Tar Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).

Le spese di lite, in considerazione delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla in parte qua, ai fini indicati in motivazione, la graduatoria impugnata e conferma l'iscrizione di parte ricorrente al corso di laurea in questione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/02/2016